CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

Deliberazione 14 ottobre 2026, n. 331

DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE, PROCESSO LEGISLATIVO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. APPROVAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DELLA BIBLIOTECA DELLA REGIONE PIEMONTE UMBERTO ECO. (DB/MR)

Documento allegato

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Ufficio di Presidenza

Delibera n. 331/2026 - Cl. 6.5.1

Oggetto DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE, PROCESSO LEGISLATIVO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. APPROVAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DELLA BIBLIOTECA DELLA REGIONE PIEMONTE UMBERTO ECO. (DB/MR)

Seduta n. 41

L'anno 2026, il giorno 14 ottobre alle ore 13.45 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente NICCO, il Vice Presidente GRAGLIA, il Vice Presidente RAVETTI, i Consiglieri Segretari CAROSSO, CASTELLO, CERA.

Non sono presenti:

A relazione del Presidente NICCO

DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE, PROCESSO LEGISLATIVO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. APPROVAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DELLA BIBLIOTECA DELLA REGIONE PIEMONTE UMBERTO ECO. (DB/MR)

Vista la legge regionale n. 11 del 1° agosto 2018 "Disposizioni coordinate in materia di cultura";

Visto l'art. 12 del Regolamento regionale n. 11 del 5 ottobre 2021 "Disciplina delle biblioteche, delle reti e dei sistemi bibliotecari in attuazione dell'articolo 22 comma 4 della legge regionale 1° agosto 2018 n. 11", il quale prevede che ogni biblioteca si doti di un proprio regolamento, volto a disciplinare l' organizzazione dei servizi e a garantirne il corretto funzionamento;

Considerato che, con il trasferimento nella nuova sede, la Biblioteca della Regione Piemonte "Umberto Eco" amplia e rinnova la propria missione istituzionale, affiancando alle tradizionali funzioni di informazione specialistica e di promozione della conoscenza dell'attività dell'Ente nuove funzioni di carattere culturale, informativo, formativo ed educativo, rivolte a un pubblico più ampio e diversificato;

Considerato inoltre che la nuova sede è finalizzata a rafforzare il ruolo della Biblioteca quale servizio pubblico rivolto alla cittadinanza, attraverso un'offerta ampia e diversificata di servizi e attività e la messa a disposizione di spazi destinati all' informazione, alla cultura, alla formazione, all'educazione e alla partecipazione;

Rilevata, pertanto, la necessità di aggiornare la disciplina relativa all'organizzazione, alla gestione e alla fruizione dei servizi della Biblioteca, adeguandola alla nuova configurazione degli spazi, dei servizi e delle attività;

Ritenuto, pertanto, di approvare le nuove "Disposizioni regolamentari della Biblioteca della Regione Piemonte Umberto Eco", **allegate** alla presente deliberazione, che sostituiscono integralmente il Regolamento precedentemente vigente, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 120 del 1° ottobre 2013;

L'Ufficio di Presidenza, ***unanime***,

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa, di approvare le "Nuove disposizioni regolamentari della Biblioteca della Regione Piemonte Umberto Eco", **allegate** alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, in sostituzione del precedente Regolamento, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 120 del 1° ottobre 2013, che cessa

conseguentemente di avere efficacia.

Biblioteca della Regione Piemonte “Umberto Eco”

Disposizioni regolamentari

Sommario

Biblioteca della Regione Piemonte “Umberto Eco” 1

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI 2

Art. 1 (Finalità e sede) 2

Art. 2 (Attività della Biblioteca) 2

Art. 4 (Programmazione e pianificazione) 3

Capo II – PATRIMONIO 3

Art. 5 (Caratteristiche e incremento del patrimonio documentale) 3

Art. 6 (Fondi speciali) 4

Art. 7 (Acquisto pubblicazioni e abbonamenti per uffici e gruppi consiliari) 5

Art. 8 (Catalogazione, conservazione e tutela del patrimonio documentale) 6

Capo III – SERVIZI ALL'UTENZA 6

Art. 9 (Rapporti con gli utenti e carta dei servizi) 6

Art. 10 (Calendario e orario di apertura) 6

Art. 11 (Accesso ai servizi e norme di comportamento) 7

Art. 12 (Osservanza delle disposizioni regolamentari e sanzioni) 7

Art. 13 (Trattamento dei dati personali) 8

Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI 8

Art. 14 (Pubblicità) 8

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità e sede)

1. La Biblioteca della Regione Piemonte “Umberto Eco” (di seguito biblioteca), nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dallo Statuto della Regione Piemonte e dal Manifesto IFLA/UNESCO per le biblioteche pubbliche, mette a disposizione i propri servizi e il patrimonio documentale, al fine di favorire la ricerca della conoscenza e l’accesso all’informazione.

2. Ai sensi della legge regionale 22 aprile 1980, n. 24 (Istituzione del Centro Gianni Oberto) e s.m.i., è sede del Centro Gianni Oberto e ne svolge le funzioni di tutela e promozione della cultura e del patrimonio linguistico piemontesi.

3. La biblioteca ha sede in Torino in via Alfieri 13.

Art. 2
(Attività della Biblioteca)

1. La biblioteca, nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate alla Direzione di riferimento:

    a. aderisce al Servizio Bibliotecario Nazionale;

    b. promuove la cooperazione con altre biblioteche, anche attraverso l’adesione a sistemi bibliotecari e sviluppa forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati;

    c. promuove la diffusione della conoscenza della storia e della cultura regionale, con particolare riguardo a quella piemontese, nel rispetto della pluralità delle opinioni, mediante l'organizzazione e la realizzazione di iniziative culturali e di approfondimento, tra cui presentazioni di libri, conferenze, allestimenti e mostre, anche in occasione di ricorrenze civili, commemorazioni istituzionali e altri significativi eventi di interesse storico, culturale e sociale;

    d. partecipa e promuove attività finalizzate a sviluppare e consolidare l’abitudine alla lettura dalla prima infanzia all’età adulta, promuovendo iniziative volte a rafforzare le competenze informative delle persone di ogni età;

    e. incrementa e valorizza il proprio patrimonio documentale acquisendo e mettendo a disposizione risorse informative su supporto cartaceo, audiovisivo e digitale, accessibili in sede o da remoto tramite strumenti telematici e informatici, assicurandone uno sviluppo coerente in conformità ai criteri definiti nella Carta delle collezioni, allegata alla Carta dei servizi di cui all’art.9;

f. assicura alle strutture e agli organi del Consiglio e della Giunta regionali il supporto bibliografico e documentale necessario all'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali;

g. cura la raccolta storica delle pubblicazioni prodotte dalla Regione Piemonte.

Articolo 3
(Attività culturali e promozionali)

1. La Biblioteca promuove e organizza, nei suoi locali, attività culturali, formative, espositive e di lettura, in coerenza con le proprie finalità istituzionali e compatibilmente con l'espletamento del servizio pubblico e le caratteristiche degli ambienti e del patrimonio documentale.

2. Gli eventi ospitati o organizzati si dividono in:

   a. Eventi istituzionali: iniziative progettate, curate o co-progettate direttamente dalla Biblioteca o dal Consiglio regionale;

   b. Eventi di terzi: iniziative proposte da enti pubblici, associazioni, enti, fondazioni previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. Il dirigente responsabile ha il diritto insindacabile di sospendere, revocare o modificare la concessione degli spazi in qualsiasi momento per motivate ragioni di pubblico interesse, motivi di sicurezza o cause di forza maggiore, senza che nulla sia dovuto all'organizzatore a titolo di indennizzo.

Art. 4
(Programmazione e pianificazione)

1. La biblioteca programma e pianifica i propri obiettivi nell'ambito del Programma annuale di attività della Direzione di riferimento e ne riporta i risultati nella relativa Relazione finale.

2. Nell'ambito del Sistema di gestione della Qualità, la biblioteca definisce annualmente modalità e strumenti per la rilevazione della soddisfazione degli utenti e la raccolta dei dati statistici relativi ai servizi erogati, dandone conto nella Relazione finale.

Capo II – PATRIMONIO

Art. 5
(Caratteristiche e incremento del patrimonio documentale)

1. Il patrimonio documentale della biblioteca, costituito in conformità ai principi definiti nella Carta delle collezioni, è costituito da libri antichi e moderni, periodici, risorse digitali e multimediali.

2. Il patrimonio documentale della Biblioteca si articola in quattro sezioni:

    a. Biblioteca dell'ente, finalizzata a documentare l'attività istituzionale della Regione Piemonte e l'evoluzione istituzionale delle regioni e delle autonomie locali;

    b. Biblioteca del Piemonte, che raccoglie volumi sulla storia, l'arte, la cultura, la letteratura nelle lingue presenti sul territorio regionale, il patrimonio naturalistico e ambientale piemontesi;

    c. Collezione di pubblica lettura, costituita da una raccolta documentaria destinata all'informazione, alla consultazione, alla lettura, allo studio e alla formazione permanente;

    d. Fondi speciali.

3. Il patrimonio documentale della Biblioteca si incrementa tramite:

    a. acquisti;

    b. sottoscrizione di abbonamenti;

    c. donazioni;

    d. scambi con altre biblioteche pubbliche.

4. La biblioteca si dota di una Carta delle collezioni, allegata alla Carta dei servizi, che ha lo scopo di garantire continuità, coerenza ed evoluzione alle proprie raccolte.
   Questo documento contiene i principi e i criteri utilizzati per lo sviluppo e la revisione del patrimonio bibliografico.

5. Gli acquisti di libri e periodici sono autorizzati dal Dirigente responsabile e vengono effettuati in conformità con il Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio regionale del Piemonte.

6. L'acquisto di opere e abbonamenti coerenti con la politica di acquisizioni e con la Carta delle collezioni può essere disposto anche su proposta degli utenti. Le proposte di acquisto sono formulate tramite appositi moduli e valutate dal dirigente responsabile del settore competente.

Art. 6
(Fondi speciali)

1. La biblioteca raccoglie e conserva i seguenti fondi speciali:

    - il CEDIF - Centro di documentazione e informazione femminile che raccoglie volumi e riviste sulla storia, sulla condizione e sul pensiero delle donne e sui movimenti femminili;

- il Fondo della Scuola del Consumo Consapevole volto a offrire strumenti conoscitivi per una visione complessiva delle tematiche connesse al consumo critico, consapevole e responsabile. Comprende materiali didattici, saggi e opere narrative;

- la Donazione Michelotti che contiene oltre 1.600 volumi appartenuti al commediografo, scrittore, giornalista e attore di compagnie filodrammatiche. Raccoglie romanzi, numerosissime opere teatrali e saggi di critica letteraria e teatrale;

- il Fondo GIL che raccoglie quasi 2.000 volumi che costituivano la biblioteca della sezione torinese della Gioventù Italiana del Littorio – GIL e comprende volumi di letteratura per ragazzi, racconti di viaggio, manuali tecnici e militari e scritti propagandistici sull'Italia fascista;

- il Fondo Archivistico Giacosa che comprende carte private e personali appartenute a Giuseppe Giacosa (253 unità archivistiche, tra le quali si trovano numerose lettere e alcuni componimenti) donate al Consiglio regionale del Piemonte dagli eredi del grande drammaturgo piemontese. L'archivio è stato interamente digitalizzato e può essere consultato in Biblioteca in formato elettronico;

- il Fondo Bonomi Bolchini acquisito dalla Regione Piemonte nel 1995 contestualmente all'acquisto della Villa dei Laghi, nel parco La Mandria e trasferito in biblioteca nel luglio 2011. Il fondo è costituito da 3.372 opere, 5.793 unità inventariali, di cui circa quattrocento edizioni antiche, pubblicate prima del 1830.

Art. 7

(Acquisto pubblicazioni e abbonamenti per uffici e gruppi consiliari)

1. L'acquisto di pubblicazioni e la sottoscrizione di abbonamenti destinati al funzionamento degli uffici del Consiglio regionale e dei Gruppi consiliari sono effettuati dalla Biblioteca.

2. Per gli uffici del Consiglio regionale, la Biblioteca procede all'acquisto previa richiesta scritta dei responsabili delle strutture interessate.

3. Per i Gruppi consiliari, la richiesta di acquisto è presentata dai rispettivi Presidenti, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 110 del 2024 o dalle specifiche disposizioni regolamentari vigenti in materia di dotazioni, funzionamento e rendicontazione dei Gruppi, comprese le fattispecie di rinuncia al contributo di cui all'articolo 84, comma 3, della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16 e all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12.

Art. 8
(Catalogazione, conservazione e tutela del patrimonio documentale)

1. La catalogazione del patrimonio documentale avviene secondo le norme e gli standard nazionali e internazionali.

2. La biblioteca conserva il patrimonio documentale in ambienti idonei, ne verifica periodicamente lo stato di conservazione e adotta i provvedimenti opportuni per assicurarne la tutela.

Capo III – SERVIZI ALL'UTENZA

Art. 9
(Rapporti con gli utenti e carta dei servizi)

1. I servizi della Biblioteca sono rivolti agli utenti interni ed esterni.

2. Sono utenti interni: i componenti degli organi del Consiglio e della Giunta regionale, Organi di garanzia istituiti presso il Consiglio regionale, personale del Consiglio e della Giunta regionale e il personale dipendente dei ruoli regionali e delle strutture di supporto.

3. Sono utenti esterni: i privati, singoli o associati, nonché gli enti, pubblici e privati, le università, gli istituti e i centri di ricerca.

4. La biblioteca si dota della Carta dei servizi, strumento con il quale definisce i propri standard qualitativi, le tipologie dei servizi offerti nonché le modalità di partecipazione e di tutela degli utenti.

5. La Carta dei servizi è approvata con determinazione del Direttore responsabile ed è pubblicata sul sito istituzionale della Biblioteca. È aggiornata periodicamente in relazione all'evoluzione dei servizi erogati, delle esigenze dell'utenza e del quadro normativo e organizzativo. Alla Carta dei servizi è allegata la Carta delle collezioni, che è approvata e modificata con le medesime modalità.

Art. 10
(Calendario e orario di apertura)

1. Il calendario e l'orario di apertura dei servizi della biblioteca sono definiti dal direttore responsabile della struttura e oggetto di idonea pubblicità.

2. Il direttore responsabile, previa comunicazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, può disporre, per comprovate esigenze, la temporanea

chiusura al pubblico della biblioteca.

Art. 11
(Accesso ai servizi e norme di comportamento)

1. L'accesso alla Biblioteca è libero per tutti gli utenti interni ed esterni.

2. Nei locali della Biblioteca è doveroso mantenere un comportamento decoroso e collaborativo. In particolare, è vietato:

   a. sottrarre o danneggiare il patrimonio documentale, gli strumenti e le attrezzature della biblioteca;

   b. disturbare l'attività di studio e di lavoro;

   c. fare uso del cellulare non silenziato;

   d. consumare cibo e bevande;

   e. fumare e fare uso di dispositivi elettronici per il fumo.

Art. 12
(Osservanza delle disposizioni regolamentari e sanzioni)

1. Gli utenti della biblioteca sono tenuti all'osservanza delle seguenti disposizioni:

   a. in caso di mancata restituzione dei documenti ricevuti in prestito entro i termini stabiliti, l'utente è sospeso dal servizio di prestito per un periodo pari ai giorni di ritardo, decorrenti dalla data di formale sollecito.

   b. chiunque danneggi o smarrisca il patrimonio documentale o mobiliare della biblioteca è tenuto a provvedere, a proprie spese, al riacquisto o al ripristino del bene. Qualora ciò non sia possibile, l'utente è tenuto a risarcire il Consiglio regionale corrispondendo il valore commerciale di mercato del bene, quantificato dai competenti uffici, fatta salva l'eventuale responsabilità civile, penale o amministrativa.

   c. l'utilizzo delle postazioni internet e delle risorse digitali per finalità contrarie alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, ovvero lesive della dignità delle persone e delle istituzioni, comporta l'immediata interruzione della sessione, il richiamo formale e la

contestuale sospensione dall'accesso ai servizi informatici. Nei casi di reato o di gravi violazioni, l'Amministrazione provvede alla segnalazione alle autorità competenti, in conformità alla normativa vigente in materia.

2. Il dirigente responsabile della biblioteca, sentito il responsabile della Direzione competente, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione temporanea o definitiva dell'utente dai servizi in caso di gravi o reiterate violazioni del presente Regolamento, fermo restando il rispetto del principio del contraddittorio, secondo la normativa sul procedimento amministrativo. Il provvedimento è tempestivamente notificato all'interessato.

3. La riammissione ai servizi della biblioteca dell'utente escluso o sospeso è disposta, su istanza dell'interessato, con provvedimento del dirigente responsabile della biblioteca, previa verifica del venir meno delle cause che hanno determinato la sanzione o dell'avvenuto risarcimento del danno.

Art. 13
(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali raccolti all'atto dell'iscrizione (quali nome, cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale e recapiti) o durante l'uso dei servizi (come prestiti e navigazione internet) sono trattati dalla biblioteca esclusivamente per la gestione dei servizi bibliotecari, statistici e di sicurezza del patrimonio documentale

2. Il trattamento avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

3. L'informativa completa sul trattamento dei dati, contenente i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO), è disponibile presso la sede della biblioteca ed è pubblicata sul sito web istituzionale.

Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14
(Pubblicità)

1. Una copia delle presenti disposizioni regolamentari è esposta in modo permanente all'interno della biblioteca.